

Sicilia

L.R. 2-8-2002 n. 5

Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 agosto 2002, n. 36.

[...]

Art. 14-bis.

Disciplina in materia di oleoturismo, di strade dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari. Integrazione delle strade del vino esistenti ⁽⁸⁾.

1. Le attività di "oleoturismo" in Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) nonché dalle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica di cui al [decreto 26 gennaio 2022](#) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Ai sensi dell'[articolo 5 della legge 27 luglio 1999, n. 268](#), le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge ad eccezione dell'articolo 5 si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione dell'olio di oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari.
3. Nel caso in cui sullo stesso territorio insistono produzioni diversificate e di qualità relative al vino, all'olio e a prodotti tipici agro-alimentari, il comitato promotore di cui all'articolo 2 può promuovere la realizzazione congiunta delle "Strade", a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso.
4. Le Strade del vino già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate con le produzioni di olio d'oliva e agro-alimentari diversificate e di qualità che insistono sullo stesso

territorio, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della strada esistente.

5. Alle Strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari si applica il disciplinare approvato con decreto 15 gennaio 2003 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. Le attività di promozione e valorizzazione dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari di cui al presente articolo possono essere svolte dalle enoteche di cui all'articolo 5.

7. Le disposizioni attuative in materia di "oleoturismo" di cui al comma 1, nonché eventuali modifiche volte ad integrare il disciplinare di cui al comma 5, rispetto a specificità riguardanti le costituenti Strade dell'olio d'oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari, sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

(8) Articolo aggiunto dall'art. [7, comma 1](#), [L.R. 12 maggio 2022, n. 12](#).

[...]